

## Adozione e strumenti di tutela del minore – parte 1 – introduzione

*Cosa sono l'adozione e l'affidamento? Come si attivano i relativi procedimenti?*

In questo e nei successivi articoli tratteremo dell'adozione, dell'affidamento familiare e del ruolo dei servizi sociali nel quadro degli strumenti a protezione del minore previsti dall'ordinamento.

L'**affidamento familiare** è una forma di **accoglienza provvisoria** del minore in un'altra famiglia, disposta in presenza di situazioni che impongono un allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia d'origine (articoli 4 e 5, legge n. 183/1984 e s.m.i., di seguito: legge adozione).

L'**adozione** (qui tratteremo solo della c.d. adozione *piena* del minore – articolo 8 e ss., legge adozione), invece, è la forma di **accoglienza definitiva** del minore in un'altra famiglia che presuppone l'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore a carattere irreversibile.

Nei procedimenti di presa in carico dei minori, affidamento e adozione, i **servizi sociali** giocano un ruolo chiave:

- nella **fase di segnalazione** delle situazioni di rischio per il minore;
- nella **fase di valutazione** dell'ambiente familiare, su delega del giudice incaricato di verificarne l'idoneità;
- **nella fase di gestione** dei rapporti fra minore, famiglia d'origine e famiglia di accoglienza, sotto il controllo – almeno nelle intenzioni del legislatore – dell'autorità giudiziaria competente.

\*

Per capire **(i)** come nasce una procedura di affidamento familiare (attenzione alla terminologia: esistono altre forme di affidamento) o di adozione e **(ii)** il modo in cui possono legittimamente operare i servizi sociali occorre fare alcune **premesse**:

**A.** la legge adozione si apre con l'affermazione per cui *“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia”* (articolo 1, comma 1, legge adozione);

**B.** in presenza di situazioni di pericolo, esistono molteplici strumenti che possono essere attivati a tutela del minore, tutti riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

- interventi amministrativi, per i quali sono competenti i servizi sociali e i servizi sanitari degli enti locali, di base e specialistici;
- interventi giudiziari, per i quali sono competenti – a seconda della tipologia d'intervento – il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare e la procura della Repubblica (in particolare il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni);

**C.** gli interventi giudiziari si suddividono, a loro volta, in:

- interventi con funzione “integrativa” delle funzioni genitoriali, che indirizzano le scelte di chi esercita la responsabilità genitoriale (ad esempio: il giudice ordinario può adottare i provvedimenti nell'interesse della prole in caso di contrasto fra genitori su questioni di particolare importanza – articolo 337 *ter* c.c.);
- interventi con funzione “sussidiaria” delle funzioni genitoriali, che mirano a contrastare una situazione di pregiudizio del minore, limitando temporaneamente o in via definitiva la responsabilità genitoriale (ad esempio: su impulso del pubblico ministero, il tribunale per i minorenni può limitare l'autonomia dei genitori in tema di scelte di cura, ove il loro comportamento possa arrecare pregiudizio al minore).

\*

Ogni procedura di presa in carico di un minore nasce da una **segnalazione di una situazione di rischio alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**.

Chiunque abbia notizia di un contesto di possibile pregiudizio per un minore può inviare una segnalazione; diversamente, i pubblici ufficiali e chi esercita i servizi di pubblica utilità (in particolare gli insegnanti) hanno l'obbligo di effettuare la segnalazione (articolo 9, legge adozione).

Spesso il caso viene prima sottoposto ai servizi sociali, i quali fanno un primo “filtro” delle segnalazioni, distinguendo quelle che possono iniziare a gestire in autonomia da quelle che richiedono un immediato intervento giudiziario.

**N.B.:** i servizi sociali non possono ricorrere direttamente al tribunale per i minorenni (tecnicamente non hanno la “legittimazione ad agire”) e devono anch'essi rivolgersi alla

procura della Repubblica, cui spetta il compito di decidere se avviare una procedura di controllo sulla responsabilità genitoriale.

\*

Nel prossimo articolo tratteremo del ruolo dei servizi sociali, anche con riferimento al loro ruolo nei procedimenti di fronte all'autorità giudiziaria.

\*

## Bibliografia essenziale:

F. RUSCELLO, *Intervento pubblico e decadenza della responsabilità genitoriale*, Roma, 2016;

L. LENTI, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, Torino, 2018;

A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2019;

A. CORDIANO, *Il sistema integrato tra servizi sociali e amministrazione della giustizia: Verona come caso di studio*, in *La città come bene comune*, Napoli, 2019;

M. VIVIRITO PELLEGRINO, *Responsabilità genitoriale e controlli: le avvertenze della Corte Edu*, in *Autonomia della famiglia e controlli. Prime riflessioni*, a cura di G. Castellani – A. Cordiano – G.A. Parini – M. Vivirito Pellegrino, Napoli, 2017.

\*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:

<https://www.storaristudiolegale.it/posts>